

BVGer D-4987/2006 vom 15. November 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-11-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4987_2006

FR: TAF D-4987/2006 du 15 novembre 2010

IT: TAF D-4987/2006 del 15 novembre 2010

Regeste

Asilo e allontanamento

Erwägungen

E. 6.1

Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Va soprattutto evidenziato che, come rettamente fatto rilevare dall'autorità inferiore, il ricorrente non ha a tutt'ora, dopo una permanenza in Svizzera di ormai quasi nove anni, presentato alcun mezzo di prova atto a dimostrare le sue origini irachene. In secondo luogo, a mente di questo Tribunale, non è attendibile che il ricorrente non avrebbe appreso l'arabo dopo aver vissuto i primi 12 anni della sua vita in Iraq (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pagg. 1 e 5 nonché del 17 settembre 2001, pag. 4). Riguardo a ciò va peraltro evidenziata la contraddizione che sorge allorché il ricorrente, da una parte, allega di aver vissuto i primi 12 anni a B._____, per poi invece asserire che, dopo la morte di sua madre, quando lui aveva due anni, sarebbe stato affidato ad una zia materna, la quale abitava a C._____ e con la quale, nel campo profughi, senza peraltro su questo punto sostanziare o fornire a tal riguardo ulteriori dettagli circa tale campo (cfr. ricorso, pag. 1), non avrebbe appreso l'arabo (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pag. 1, del 17 settembre 2001, pagg. 4 e 10 nonché scritto del 9 novembre 2005, pag. 1) ritenuto che detta città è abitata primariamente da musulmani di etnia sunnita della tribù H._____, i quali parlano l'arabo. Di seguito, nel ricorso ha allegato di essere stato registrato come nato a C._____ per poi invece ulteriormente asserire di non sapere dove sarebbe stato registrato (cfr. ricorso, pag. 4 e allegato F al ricorso, pag. 1). Oltracciò nella prima audizione egli ha allegato che suo padre l'avrebbe mandato in Iran per una ragione a lui ignota, per poi allegare nella seconda audizione che lo avrebbe fatto allontanare dall'Iraq, in quanto accusato di tradimento e di essere una spia in favore del governo iraniano (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pag. 2 e del 17 settembre 2001, pag. 7). Quindi, come è poco attendibile che suo padre aspetti ben dodici anni per farlo fuggire dall'Iraq considerando le torture fisiche che avrebbe subito in tale periodo, così non è comprensibile come il genitore cambi idea e lo aiuti a fuggire dopo tale lungo lasso di tempo e ciò contrariamente a quanto da egli stesso ammesso circa il disinteresse del padre nei suoi confronti (cfr. ricorso, pag. 4). Interrogato poi in merito alla città di B._____, l'insorgente non è stato in grado di dare semplici indicazioni locali: tra l'altro non è stato in grado di indicare alcun monumento importante (cfr. audizione del 25 luglio 2001, pag. 5) né di aver visto alcuno dei due principali fiumi iracheni, benché avesse trascorso, come da lui

asserito, i suoi primi 12 anni in Iraq in prossimità del fiume Tigri (cfr. verbale d'audizione del 17 settembre 2001, pag. 10). Anche per quanto riguarda l'Iran, codesto Tribunale rileva che il ricorrente si è contraddetto sulla permanenza in tale paese durante la sua fuga dall'Iraq menzionando prima pochi o 15 giorni poi cinque mesi (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pagg. 1, 2 e 6 nonché del 17 settembre 2001, pag. 4 come pure allegato F al ricorso, pag. 1) oppure dichiarare prima di aver soggiornato a casa di suo nonno materno a I. _____ per poi indicare dopo J. _____ (cfr. verbali d'audizione del 25 luglio 2001, pagg. 2 e 6 nonché del 25 luglio 2001, pag. 4). A nulla giova quindi anche la radiografia allegata al certificato medico della Dr. med. D. _____ del 12 gennaio 2006, in quanto non è atto a comprovare che le cicatrici all'avambraccio destro e al polso siano state causate dalle persecuzioni allegate. Per finire, il motivo socio-economico fatto valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame, ovvero l'ottenimento di un impiego, è, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante e non costituisce, di per sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tutto ciò posto, viste le allegazioni nel suo insieme, questo Tribunale non può che escludere l'origine irachena del ricorrente, ovvero, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, confermare che le dichiarazioni del ricorrente circa l'Iraq, non realizzano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Di conseguenza, oltre ad essere irrilevanti in materia d'asilo poiché subite in paesi terzi, cadono altresì le allegate persecuzioni legate alla mancanza di documenti d'identità subite in Iran ed in Pakistan. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 8.1

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 n. 1, consid. 3.2.2; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.

E. 8.2

Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dall'Iraq (cfr. consid. 6.1). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo paese

d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, non spettando alle autorità in materia d'asilo determinare il vero paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale D-1736/2009 del 27 marzo 2009; D-3170/2008 del 20 maggio 2008; D-4787/2007 del 20 luglio 2007; D-3975/2007 del 15 giugno 2007; nonché GICRA 2005 n. 1, consid. 3.2.2).

E. 8.3

Ciò posto, si può lasciare indecisa la questione relativa alla domanda di rettifica dei dati del ricorrente ritenuto che, sulla base dei considerandi precedenti, codesto Tribunale esclude la sua cittadinanza irachena.

E. 9.1

Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).

E. 9.2

Visto quanto precede, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) (sul tema cfr. GICRA 1996 n. 18). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.

E. 9.3

In relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo paese d'origine non ponendosi più problemi di salute che possano giustificare l'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24). Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato una domanda d'asilo quasi nove anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di specie. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 9.4

Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione

dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 9.5

Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 10

Da quanto precede, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 11

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 28 febbraio 2006.

E. 12

Ne discende altresì che non viene assegnata alcuna indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA).

E. 13

La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.